



2025/2551

22.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2551 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione *inter pares* degli organismi di accreditamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2023/956, quando le emissioni incorporate in merci importate nel territorio doganale dell'Unione a partire dal 2026 sono determinate sulla base dei valori effettivi, devono essere verificate da un verificatore.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) integra il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Garantire la coerenza tra i requisiti di accreditamento e di verifica del CBAM e quelli applicabili all'EU ETS rafforzerà le sinergie tra i due strumenti e ridurrà gli oneri amministrativi per i verificatori, gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità competenti.
- (3) A norma del regolamento (UE) 2023/956, gli organismi nazionali di accreditamento, designati da ciascuno Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, devono accreditare i verificatori. Al fine di garantire che siano accreditati solo i richiedenti in grado di effettuare la verifica delle emissioni incorporate a norma del regolamento (UE) 2023/956 con le competenze e le conoscenze necessarie, è necessario stabilire requisiti per la competenza dei verificatori e le attività che devono essere in grado di svolgere una volta accreditati.
- (4) Per garantire la coerenza con i requisiti di accreditamento e di verifica applicabili all'EU ETS e per tenere conto delle specificità del CBAM, è necessario specificare i requisiti di competenza e le attività che i verificatori devono svolgere a norma del presente regolamento, analogamente a quanto avviene per le attività e i requisiti previsti nell'ambito dell'EU ETS. Al fine di

garantire un'efficace procedura di domanda, è inoltre necessario stabilire norme per la presentazione della domanda di accreditamento mediante la quale i richiedenti dimostreranno la competenza tecnica.

- (5) Per tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale, garantire la coerenza con le norme applicabili all'EU ETS ed evitare inutili duplicazioni delle procedure, è opportuno fondarsi sulle migliori pratiche derivanti dall'applicazione delle pertinenti norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normazione sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno prevedere la conformità con talune norme armonizzate pertinenti che devono essere integrate da requisiti aggiuntivi specifici stabiliti nel presente regolamento.
- (6) Per rispettare il principio di non concorrenza tra organismi nazionali di accreditamento, i richiedenti dovrebbero chiedere l'accREDITamento nello Stato membro in cui sono stabiliti. Tuttavia è necessario che i richiedenti abbiano la facoltà di chiedere l'accREDITamento in un altro Stato membro qualora nel proprio Stato membro non esista un organismo nazionale di accREDITamento oppure qualora l'organismo nazionale di accREDITamento non disponga delle competenze per fornire i servizi di accREDITamento richiesti.
- (7) Per aumentare il numero di richiedenti ammissibili, ridurre i costi per i verificatori stabiliti in paesi terzi e consentire ai gestori di utilizzare i loro servizi di verifica, una persona giuridica non stabilita in uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di presentare domanda di accREDITamento presso qualsiasi organismo nazionale di accREDITamento. Se l'organismo nazionale di accREDITamento, per motivi di mancanza di capacità o per altri motivi connessi, non è in grado di trattare la domanda di un richiedente stabilito in un paese terzo, dovrebbe giustificare debitamente al richiedente i motivi di tale rifiuto, nonché un elenco degli organismi nazionali di accREDITamento in grado di trattare la richiesta.
- (8) Gli organismi nazionali di accREDITamento dovrebbero garantire che i verificatori possiedano le competenze necessarie per comprendere i processi tecnici svolti dagli impianti e per valutare i limiti specifici di monitoraggio e comunicazione di un impianto in funzione delle merci prodotte. A tal fine è opportuno istituire un ambito di accREDITamento distinto per ciascun gruppo di attività CBAM pertinente, in modo che gli organismi nazionali di accREDITamento siano in grado di valutare la competenza e le prestazioni del verificatore sulla base di criteri specifici che dipendono dal particolare ambito di accREDITamento.
- (9) Al fine di evitare la duplicazione dei processi e un onere amministrativo eccessivo, mantenendo nel contempo la solidità del processo di accREDITamento, i verificatori già accREDITati per un gruppo pertinente di attività nell'ambito dell'EU ETS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ⁽⁵⁾ dovrebbero avere la facoltà di chiedere un'estensione del loro ambito di accREDITamento ai corrispondenti certificati di accREDITamento CBAM. Per consentire agli organismi nazionali di accREDITamento di tenere conto dei corrispondenti gruppi di attività nell'ambito dell'EU ETS, è necessario individuare tali gruppi di attività.
- (10) Per garantire che gli organismi nazionali di accREDITamento siano in grado di svolgere adeguatamente le attività di accREDITamento, è necessario stabilire norme e requisiti per la valutazione delle domande di accREDITamento.

- (11) Per consentire agli organismi nazionali di accreditamento di esercitare il controllo e la sorveglianza dei verificatori e per garantire che questi mantengano la competenza tecnica per svolgere il compito loro affidato, è necessario specificare le attività di vigilanza che gli organismi nazionali di accreditamento devono svolgere. Qualora concluda che il verificatore non ha rispettato i requisiti e non ha svolto le attività di verifica a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione ⁽⁶⁾, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe avere la facoltà di adottare misure amministrative tra cui la sospensione, la revoca o la riduzione dell'ambito di accreditamento.
- (12) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei verificatori, è opportuno stabilire norme per lo scambio di informazioni tra il verificatore e l'organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente di uno Stato membro, nonché tra le autorità competenti e la Commissione. Tali scambi di informazioni dovrebbero essere disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segreto professionale ed essere trattati conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
- (13) Se uno Stato membro non istituisce un organismo nazionale di accreditamento o non svolge attività di accreditamento ai fini del presente regolamento, per garantire una sorveglianza efficace dei verificatori l'autorità competente dovrebbe comunicare all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato un verificatore eventuali reclami ricevuti riguardo allo stesso, nonché informazioni sul riesame delle relazioni di verifica ad altre autorità competenti e alla Commissione attraverso il registro CBAM.
- (14) Per garantire che le informazioni sui verificatori accreditati nel registro CBAM siano affidabili e aggiornate, gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero notificare all'autorità competente qualsiasi modifica inerente all'accREDITAMENTO di un verificatore.
- (15) Per coadiuvare il riesame delle relazioni di verifica, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe scambiare periodicamente informazioni con l'autorità competente sulle attività previste per i verificatori e sui risultati del controllo di tali attività. L'autorità competente dovrebbe condividere tali informazioni con la Commissione e con le altre autorità competenti attraverso il registro CBAM. A sua volta, l'autorità competente dovrebbe inoltre condividere con l'organismo nazionale di accreditamento tutte le informazioni pertinenti derivanti dal riesame delle relazioni di verifica per coadiuvarne le attività di accREDITAMENTO relative al controllo e alla sorveglianza dei verificatori.
- (16) Per garantire il corretto funzionamento dell'accREDITAMENTO e della verifica, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero riconoscere l'equivalenza dei servizi degli organismi nazionali di accREDITAMENTO che sono stati sottoposti con successo a una valutazione *inter pares* o che hanno avviato una valutazione *inter pares* durante la quale non sono state individuate irregolarità, e dovrebbero accettare i certificati di accREDITAMENTO e le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tali organismi nazionali di accREDITAMENTO.
- (17) Gli organismi nazionali di accREDITAMENTO che dimostrano la conformità con il presente regolamento e che sono già stati sottoposti con successo a una valutazione *inter pares* prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere considerati conformi ai

pertinenti requisiti procedurali e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di sottoporsi a una nuova valutazione *inter pares* a norma del regolamento.

(18) Se l'esito della valutazione *inter pares* è negativo, al fine di attenuare eventuali incertezze in merito al riconoscimento reciproco dei certificati di accreditamento o delle relazioni di verifica, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe essere impossibilitato a fornire servizi di accreditamento.

(19) Laddove i dati personali siano trattati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento delegato, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

(20) Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni sull'accREDITAMENTO dei verificatori che svolgono attività in relazione alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2026, è opportuno che esso si applichi a decorrere da tale data.

(21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 novembre 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 e all'articolo 1 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione ⁽⁹⁾, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «verificatore»: una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956 al momento della presentazione della relazione di verifica;
- 2) «verifica»: le attività svolte da un verificatore per redigere una relazione di verifica a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
- 3) «ambito di accreditamento»: i gruppi di attività CBAM di cui all'allegato I del presente regolamento per i quali è chiesto o è stato concesso l'accREDITAMENTO;
- 4) «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni del gestore presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
- 5) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore per attenuare i rischi intrinseci;
- 6) «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni di un gestore sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se

aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

- 7) «rischio di verifica»: il rischio, causato dal rischio intrinseco, dal rischio di controllo o dal rischio che il verificatore non rilevi inesattezze rilevanti, che il verificatore esprima un parere di verifica errato quando la comunicazione delle emissioni del gestore non è priva di inesattezze rilevanti;
- 8) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica;
- 9) «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere di verifica, in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto della verifica sia priva di inesattezze rilevanti;
- 10) «sito»: l'impianto cui si riferisce la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto di verifica;
- 11) «revisore responsabile del gruppo di audit CBAM»: un revisore incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica, responsabile della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore e dell'elaborazione della relazione in merito;
- 12) «revisore CBAM»: un membro di una squadra di verifica responsabile di effettuare la verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
- 13) «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.

CAPO II

CONCESSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

SEZIONE 1

Procedura

Articolo 2

Ambito della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento

L'organismo nazionale di accreditamento valuta se la persona giuridica che presenta richiesta di accreditamento («il richiedente») o il verificatore:

- a) soddisfa i requisiti di competenza di cui all'allegato II, sezione 1, compresa la norma armonizzata di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
- b) svolge le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

Articolo 3

Richiesta di accreditamento

1. Un richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta all'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro una richiesta di concessione dell'accREDITAMENTO a norma del presente regolamento.

In deroga al primo comma, il richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di concessione dell'accREDITAMENTO a un organismo nazionale di accREDITAMENTO diverso da quello del suo Stato membro di stabilimento in una delle seguenti situazioni:

- a) se lo Stato membro in cui è stabilito ha deciso di non istituire un organismo nazionale di accREDITAMENTO e non ha fatto ricorso all'organismo nazionale di accREDITAMENTO di un altro Stato membro;
- b) se gli organismi nazionali di accREDITAMENTO di cui al primo comma non effettuano l'accREDITAMENTO relativamente alle attività di verifica per le quali è chiesto l'accREDITAMENTO;
- c) se gli organismi nazionali di accREDITAMENTO di cui al primo comma non sono stati sottoposti con successo a una valutazione *inter pares* relativamente ai gruppi di attività per i quali è chiesto l'accREDITAMENTO.

2. Un richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di accREDITAMENTO all'organismo nazionale di accREDITAMENTO di qualsiasi Stato membro che concede l'accREDITAMENTO a norma del presente regolamento.

3. Le richieste di accREDITAMENTO riguardano uno o più dei gruppi di attività CBAM elencati nell'allegato I.

4. Unitamente alla domanda, il richiedente di cui ai paragrafi 1 e 2 mette a disposizione dell'organismo nazionale di accREDITAMENTO i seguenti documenti:

- a) una descrizione della competenza del richiedente ad eseguire le procedure e i processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, e il sistema di gestione della qualità di cui alla sezione 1.5.2 di tale allegato;
- b) una descrizione dei criteri di competenza di cui all'allegato II, sezione 1.1.1, secondo paragrafo, lettere a) e b), i risultati del processo relativo alle competenze di cui a tale sezione e altra documentazione pertinente sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui all'allegato II, sezioni 1.2 e 1.3;
- c) una descrizione del processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'allegato II, sezione 1.7.5, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e sull'indipendenza del richiedente e del suo personale;
- d) l'elenco degli esperti tecnici in materia di verifica e del personale chiave che partecipano alla verifica delle relazioni sulle emissioni dei gestori;
- e) una descrizione delle procedure e dei processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, compresi quelli relativi alla documentazione interna di verifica di cui all'allegato II, sezione 2.16;
- f) i registri di cui all'allegato II, sezione 1.6;
- g) se del caso, qualsiasi prova pertinente di comprovata competenza nell'applicazione della norma internazionale di cui all'allegato II, sezione 1.5, riconosciuta da un organismo nazionale di

accreditamento o da un organismo di accreditamento di un paese terzo.

5. Dopo aver ricevuto la domanda di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per la valutazione della domanda.

6. Se l'organismo nazionale di accreditamento fornisce servizi di accreditamento a norma del presente regolamento ma non è in grado di effettuare l'accREDITAMENTO di un richiedente stabilito in un paese terzo, tale organismo nazionale di accreditamento fornisce al richiedente, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto una richiesta di accreditamento, una risposta debitamente motivata che illustri i motivi della mancata esecuzione dell'accREDITAMENTO, nonché un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento.

L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares* di cui all'articolo 24 facilita lo scambio di informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento tenendo un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che forniscono servizi di accreditamento per il CBAM e degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento per i richiedenti stabiliti in un paese terzo.

Articolo 4

Richieste di accreditamento da parte di richiedenti accreditati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Un richiedente accreditato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività elencate nell'allegato I del presente regolamento può chiedere un'estensione dell'ambito di accreditamento ai corrispondenti gruppi di attività CBAM elencati in tale allegato.

La richiesta di estensione dell'ambito è presentata all'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Valutazione delle richieste di accreditamento

1. Nell'effettuare la valutazione delle richieste di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento:

- a) esamina le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 3;
- b) effettua una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 1.5;
- c) osserva direttamente le prestazioni e le competenze di un numero rappresentativo del personale del richiedente che partecipa alla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gestori al fine di garantire che operi conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

2. Nel corso della valutazione l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto di quanto segue:

- a) la complessità dell'ambito di accreditamento;

- b) la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'allegato II, sezione 1.5.2;
- c) le procedure e le informazioni sui processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
- d) le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare la verifica;
- e) se il richiedente è accreditato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I.

L'organismo nazionale di accreditamento può anche prendere in considerazione qualsiasi prova pertinente fornita dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera g).

3. Qualora il richiedente decida di esternalizzare determinate attività di verifica conformemente all'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.

4. L'organismo nazionale di accreditamento comunica al richiedente i risultati e le eventuali non conformità e chiede una risposta.

5. Il richiedente adotta misure correttive per porre rimedio alle non conformità segnalate a norma del paragrafo 4 e presenta una risposta in cui indica le misure che ha adottato, o prevede di adottare, entro il termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolverle.

6. L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta presentata dal richiedente a norma del paragrafo 5.

7. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.

Per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.

Articolo 6

Decisione sull'accREDITAMENTO e certificato di accREDITAMENTO

1. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere o rinnovare un accreditamento o di ampliarne l'ambito, emette un certificato di accreditamento in tal senso.
2. Il certificato di accreditamento contiene almeno le indicazioni seguenti:
 - a) identità dell'organismo nazionale di accreditamento;
 - b) nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore;
 - c) ambito di accreditamento e gruppi di attività;
 - d) paese di stabilimento dell'organismo nazionale di accreditamento e del verificatore;
 - e) data effettiva di accreditamento e data di scadenza;
 - f) un riferimento ai documenti normativi utilizzati per la valutazione.
3. Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.

Articolo 7

Rivalutazione

1. L'organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza di un certificato di accreditamento da esso rilasciato, effettua una rivalutazione del verificatore in questione per stabilire se la validità del certificato possa essere prorogata.
2. L'organismo nazionale di accreditamento programma la rivalutazione in modo da consentirgli di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore coperte dal certificato.
3. L'organismo nazionale di accreditamento effettua la rivalutazione dei verificatori conformemente all'articolo 2.

Articolo 8

Estensione dell'ambito

In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'estensione dell'ambito di un accreditamento concesso, l'organismo nazionale di accreditamento decide se il verificatore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 per l'estensione richiesta dell'ambito di accreditamento.

Articolo 9

Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO e riduzione dell'ambito di accREDITAMENTO

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare un accreditamento o ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
3. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore se quest'ultimo:
 - a) ha commesso una grave violazione dei requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
 - b) non ha soddisfatto in maniera persistente e ripetuta i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 o del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
 - c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.
4. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accREDITAMENTO di un verificatore se:
 - a) il verificatore non ha posto rimedio alle lacune che hanno determinato una decisione di sospensione dell'accREDITAMENTO;
 - b) un membro della dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956 ha subito una condanna per frode;

- c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.
5. Il verificatore può presentare ricorso dinanzi all'organismo nazionale di accreditamento avverso la decisione di tale organismo di sospendere o revocare un accreditamento o di ridurre l'ambito di un accreditamento conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4.
6. Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accREDITAMENTO o di ridurre l'ambito hanno effetto a decorrere dalla data della notifica al verificatore.
7. L'organismo nazionale di accreditamento revoca la decisione di sospendere un certificato di accreditamento se conclude che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento (UE) 2025/2546.

SEZIONE 2

Requisiti degli organismi nazionali di accreditamento

Articolo 10

Requisiti di competenza dei valutatori

L'organismo nazionale di accreditamento provvede affinché le persone incaricate di effettuare la valutazione possiedano le seguenti competenze o conoscenze:

- a) conoscenza dell'accREDITAMENTO, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2547, e (UE) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili;
- b) le competenze e la competenza necessarie per valutare le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento;
- c) per l'ambito di accREDITAMENTO LI di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, primo paragrafo, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/956;
- d) per l'ambito di accREDITAMENTO LII di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/956;
- e) conoscenza in materia di revisione di dati e informazioni di cui all'allegato II, sezione 1.2, quarto paragrafo, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 11

Esperti tecnici in accREDITAMENTO

1. Ove necessario, l'organismo nazionale di accreditamento può coinvolgere esperti tecnici in accreditamento per valutare le attività di verifica svolte dai verificatori.
2. Oltre alle conoscenze e alle competenze su una materia richiesta, gli esperti tecnici di accreditamento devono conoscere quanto segue:
 - a) conoscenza dell'accREDITAMENTO, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2547, e (UE) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili;
 - b) conoscenza delle attività di verifica svolte dai verificatori, di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Accesso alle informazioni, riservatezza e segreto professionale

1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni relative alle proprie attività di accreditamento a norma del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute durante le attività di valutazione a norma del presente regolamento.

Qualora l'organismo nazionale di accreditamento riceva informazioni riguardanti una comunicazione delle emissioni di un gestore o una relazione di verifica, anche a norma degli articoli 16 e 21, tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e l'organismo nazionale di accreditamento non le comunica ad altre persone o autorità, salvo ove richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale.

CAPO III

CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI ACCREDITATI

SEZIONE 1

Controllo dei verificatori

Articolo 13

Requisito generale di controllo

Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento i verificatori continuano a soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, sezione 1, svolgono le attività di verifica conformemente alla sezione 2 di tale allegato e continuano a soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento che ha concesso l'accREDITAMENTO controlla che il verificatore ottemperi ai requisiti e svolga le attività di cui al primo comma.

Qualora ritenga che il verificatore non soddisfi più i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, l'organismo nazionale di accreditamento adotta le misure necessarie, compresa la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO, o la riduzione dell'ambito di accREDITAMENTO, conformemente all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 14

Vigilanza annuale

1. L'organismo nazionale di accREDITAMENTO sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accREDITAMENTO. Tale vigilanza consiste in almeno le seguenti attività:

- a) una valutazione in loco o virtuale dei locali del verificatore;
- b) l'osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Qualora il verificatore esternalizzi determinate attività di verifica in conformità con l'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accREDITAMENTO può svolgere anche le attività di cui al primo comma nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.

2. L'organismo nazionale di accREDITAMENTO effettua il primo intervento di vigilanza su un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accREDITAMENTO.

3. L'organismo nazionale di accREDITAMENTO programma di svolgere il proprio esercizio annuale di vigilanza in modo da poter valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore nell'ambito del certificato di accREDITAMENTO e del personale che partecipa alle attività di verifica.

4. In base all'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accREDITAMENTO decide se confermare la continuazione dell'accREDITAMENTO.

Articolo 15

Valutazione straordinaria

In qualsiasi momento nel periodo di validità del certificato di accREDITAMENTO l'organismo nazionale di accREDITAMENTO può effettuare una valutazione straordinaria di qualsiasi aspetto della competenza o delle attività del verificatore per valutare se quest'ultimo continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

Articolo 16

Reclami

Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante un verificatore che ha accREDITATO, l'organismo nazionale di accREDITAMENTO, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:

- a) valuta la validità del reclamo;

- b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
- c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
- d) registra il reclamo e le misure adottate;
- e) risponde all'autore del reclamo.

SEZIONE 2

Scambio di informazioni e notifiche per la sorveglianza dei verificatori

Articolo 17

Scambio di informazioni e cooperazione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente a norma degli articoli da 18 a 21.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 18 e 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento non si applicano all'autorità competente e all'organismo nazionale di accreditamento se l'autorità competente è stabilita in uno Stato membro che non dispone di un organismo nazionale di accreditamento o se l'organismo nazionale di accreditamento non fornisce servizi di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 18

Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative

L'organismo nazionale di accreditamento trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito tutte le informazioni pertinenti necessarie per la registrazione del verificatore nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2023/956 e i relativi aggiornamenti. Tali informazioni comprendono:

- a) la decisione di concedere o rinnovare l'accreditamento di un richiedente o di estenderne l'ambito di accreditamento a norma dell'articolo 6;
- b) la decisione di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore a norma dell'articolo 9 o la decisione in merito a un ricorso che abbia annullato una tale decisione;
- c) la revoca della decisione di sospendere l'accreditamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 7.

Le autorità competenti di cui al primo comma registrano e aggiornano le informazioni sui verificatori ricevute conformemente al primo comma nel registro CBAM.

Articolo 19

Programma di lavoro in materia di accreditamento e relazione di gestione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito un programma di lavoro in materia di

accreditamento, redatto in lingua inglese, relativo all'anno civile successivo e contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro in materia di accreditamento contiene almeno le seguenti informazioni su ciascun verificatore:

- a) informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha programmato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
- b) i tempi e i luoghi previsti per la verifica, indicando anche se devono essere condotte visite in loco fisiche o virtuali;
- c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso il nome e le informazioni di identificazione dei gestori e degli impianti che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta.

Quando le informazioni di cui al primo comma subiscono variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Ogni anno entro il 31 luglio l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 una relazione di gestione redatta in lingua inglese. La relazione di gestione contiene almeno le seguenti informazioni riguardanti ciascun verificatore accreditato da tale organismo nazionale di accreditamento o, nel caso di cui alla lettera c), riguardanti ciascun richiedente:

- a) i particolari dell'accREDITamento dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accREDITamento, compreso il relativo ambito di accREDITamento;
- b) eventuali modifiche dell'ambito di accREDITamento dei verificatori di cui alla lettera a);
- c) se l'organismo nazionale di accREDITamento non è stato in grado di effettuare la procedura di accREDITamento di cui all'articolo 3, paragrafo 6, un elenco contenente il nome dei richiedenti, il paese di stabilimento e l'ambito di accREDITamento richiesto;
- d) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accREDITamento;
- e) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;
- f) eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accREDITamento in relazione a tali reclami;
- g) una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accREDITamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente o dalla Commissione in conformità dell'articolo 20, a meno che l'organismo nazionale di accREDITamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 16.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'organismo nazionale di accREDITamento utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione.

Articolo 20

Scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione

1. Le autorità competenti mettono senza indugio a disposizione delle altre autorità competenti e della Commissione le informazioni contenute nel programma di lavoro in materia di accreditamento e nella relazione di gestione a norma dell'articolo 19 attraverso il registro CBAM.
2. Quando effettuano un riesame della dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, l'autorità competente o la Commissione mettono a disposizione delle altre autorità competenti e, se del caso, della Commissione, tramite il registro CBAM, l'avvio del riesame e i risultati in relazione al lavoro svolto dal verificatore.

Articolo 21

Trasmissione delle informazioni dall'autorità competente all'organismo nazionale di accreditamento

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'organismo nazionale di accreditamento è stabilito comunica, periodicamente e almeno una volta all'anno, all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore quanto meno le informazioni seguenti:
 - a) i risultati pertinenti, compresi i risultati ricevuti da altre autorità competenti o dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, ottenuti dal controllo della comunicazione delle emissioni del gestore e della relazione di verifica, comprese eventuali non conformità del verificatore al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento (UE) 2025/2546;
 - b) i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione.
3. Se riceve un reclamo nei confronti di un verificatore accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette il reclamo a tale organismo nazionale di accreditamento.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo dimostrano che un'autorità competente o la Commissione ha individuato una non conformità da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo dell'autorità competente riguardante tale verificatore a norma dell'articolo 16.

Articolo 22

Notifiche dei verificatori

1. Entro il 15 novembre di ogni anno i verificatori trasmettono all'organismo nazionale di accreditamento che li ha accreditati le seguenti informazioni relative all'anno civile successivo:
 - a) i tempi e i luoghi previsti per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare, indicando anche se saranno condotte visite dei siti fisiche o virtuali;
 - b) il nome e le informazioni di identificazione dei gestori le cui relazioni sulle emissioni sono soggette a verifica e l'identificazione degli impianti;
 - c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientrano le attività del gestore.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.
3. I verificatori notificano senza indugio all'organismo nazionale di accreditamento qualsiasi modifica significativa che possa incidere sul loro accreditamento in relazione a qualsiasi aspetto del loro status o della loro attività.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO RECIPROCO E VALUTAZIONE *INTER PARES* DEGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO.

Articolo 23

Riconoscimento reciproco dei verificatori

1. Gli Stati membri e le autorità competenti riconoscono l'equivalenza dei servizi prestati dagli organismi nazionali di accreditamento che sono stati sottoposti con successo alla valutazione *inter pares* a norma dell'articolo 24. Essi accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tali organismi nazionali di accreditamento.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto all'intero processo di valutazione *inter pares*, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento, a condizione che l'organismo sia riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares* di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008:
 - a) abbia concesso un'esenzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4;
 - b) abbia avviato una valutazione *inter pares* per tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna non conformità con il presente regolamento da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.

Articolo 24

Valutazione *inter pares*

1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione *inter pares*.
2. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares* a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce e soddisfa i criteri di valutazione *inter pares* ed effettua un processo di valutazione *inter pares* efficace e indipendente al fine di stabilire se l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione *inter pares*:
 - a) svolge le attività di accreditamento conformemente al capo II, sezione 1;
 - b) soddisfa i requisiti di cui al capo II, sezione 2, articoli 14, 15 e 16 e al presente capo.

I criteri della valutazione *inter pares* comprendono requisiti di competenza per i valutatori *inter pares* e i gruppi di valutazione *inter pares* che siano specifici per il sistema di calcolo e di verifica delle emissioni incorporate istituito dal regolamento (UE) 2023/956.

3. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares* pubblica senza indugio l'esito della valutazione *inter pares* dell'organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente.

4. Se è stato sottoposto con successo a una valutazione *inter pares* nel settore delle verifiche anteriormente al 1° gennaio 2026, un organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione *inter pares* a decorrere da tale data se può dimostrare la conformità con il presente regolamento.

A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares*.

L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares* decide se sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione.

L'esenzione è concessa automaticamente agli organismi nazionali di accreditamento che sono già stati sottoposti con successo a una valutazione *inter pares* a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L'esenzione si applica per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di notifica all'organismo nazionale di accreditamento della decisione dell'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione *inter pares*.

Articolo 25

Misure correttive

1. Gli Stati membri monitorano periodicamente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione *inter pares* svolta a norma dell'articolo 24.

2. Se l'esito della valutazione *inter pares* a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, è insoddisfacente, l'organismo nazionale di accreditamento cessa di svolgere qualsiasi attività o di prestare servizi a norma del presente regolamento fino a quando non sia stato raggiunto un risultato soddisfacente della valutazione *inter pares*.

Se il risultato della valutazione *inter pares* a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, è insoddisfacente o se l'organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non adempie agli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta le opportune misure correttive o garantisce che tali misure correttive siano adottate.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/2546, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (GU L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (EU) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire (GU L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

ALLEGATO I

Ambito di accreditamento

Gruppo di attività CBAM n.	Ambito di accreditamento	Gruppi di attività a norma dell'allegato I del
----------------------------	--------------------------	--

		regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
	<i>Categoria aggregata di merci</i>	
I	Argilla calcinata Cementi non polverizzati (clinkers) Cemento Cementi alluminosi	1a, 1b, 6, 98
II	Idrogeno Ammoniaca	1a, 1b, 8, 98
III	Acido nitrico	1a, 1b, 9, 98
IV	Urea Miscele di concimi	1a, 1b, 98
V	Minerale sinterizzato Ghisa greggia Ferro ridotto diretto (DRI) Acciaio grezzo	1a, 1b, 3, 98
VI	Ferroleghie (FeMn, FeCr, FeNi)	1a, 1b, 4, 98
VII	Alluminio greggio	1a, 1b, 4, 5, 98
VIII	Prodotti di ferro o di acciaio Prodotti di alluminio	1a, 1b, 4, 98
	<i>Altre attività</i>	
L	Cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio («CCUS»)	10, 11
LI	Energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione	n.a.
LII	Emissioni indirette	n.a.

ALLEGATO II

Requisiti per i verificatori

1. REQUISITI DI COMPETENZA PER I VERIFICATORI

1.1. Processo di garanzia delle competenze, criteri di competenza e monitoraggio delle prestazioni

1.1.1. *Processo continuo di garanzia delle competenze*

Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di garanzia delle competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.

Ai fini del processo di garanzia delle competenze di cui al primo paragrafo, il verificatore stabilisce, documenta, applica e mantiene i seguenti criteri di competenza:

- a) criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica;
- b) criteri specifici di competenza per ciascun membro del personale che svolge attività di verifica, in particolare per il revisore responsabile del gruppo di audit CBAM, il revisore CBAM, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico in materia di verifica;
- c) un metodo per garantire il mantenimento continuo delle competenze di tutto il personale che svolge attività di verifica e la valutazione periodica delle loro prestazioni;
- d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica;
- e) un processo per valutare se l'incarico di verifica ricade nell'ambito di accreditamento del verificatore e se quest'ultimo dispone delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti.

I criteri di competenza di cui al secondo paragrafo, lettera b), sono specifici per ciascun ambito di accreditamento per il quale il personale in questione svolge attività di verifica.

Nel valutare le competenze del personale a norma del secondo paragrafo, lettera c), il verificatore applica i criteri di competenza di cui al secondo paragrafo, lettere a) e b).

Il processo di cui al secondo comma, lettera e), comprende anche un processo inteso a valutare se la squadra di verifica è in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per un determinato gestore.

Il verificatore elabora criteri di competenza generali e specifici che soddisfano i requisiti di cui alle sezioni 1.2, 1.3 e 1.4.

1.1.2. Monitoraggio e valutazione

Il verificatore effettua periodicamente, e almeno una volta all'anno, il monitoraggio delle prestazioni di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di confermare che continua a possedere le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati.

Il verificatore valuta la competenza e le prestazioni di un revisore responsabile del gruppo di audit CBAM e di un revisore CBAM.

Il verificatore osserva tali revisori durante la verifica in loco della comunicazione delle emissioni del gestore, in funzione delle necessità, per determinare se soddisfano i criteri di competenza.

Se un membro del personale non dimostra di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico assegnatogli, il verificatore individua e organizza la formazione supplementare o l'esperienza lavorativa sotto supervisione necessaria. Il verificatore osserva tale membro del personale finché questi non dimostri al verificatore stesso di soddisfare i criteri di competenza.

Per il riesame indipendente delle attività di verifica relative a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non faccia parte della squadra di verifica.

1.2. Requisiti di competenza per i revisori CBAM

Per ciascun incarico di verifica il verificatore riunisce una squadra di verifica composta da un revisore responsabile del gruppo di audit CBAM e da un numero adeguato di revisori CBAM in grado di svolgere le attività di verifica di cui alla sezione 2.

Il revisore responsabile del gruppo di audit CBAM soddisfa i requisiti di competenza di un revisore CBAM e deve aver dimostrato di possedere competenze per comunicare efficacemente in inglese.

Ciascun revisore CBAM ha la competenza necessaria per valutare i piani di monitoraggio e verificare le comunicazioni delle emissioni dei gestori a norma del regolamento (UE) 2023/956, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

A tal fine ciascun revisore CBAM possiede almeno:

- a) conoscenza dell'accreditamento, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2547 e (UE) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili;
- b) conoscenze ed esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
 - 1) le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
 - 2) l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
 - 3) le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;
 - 4) la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;
- c) la capacità di svolgere le attività connesse alla verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore a norma dell'articolo 13;
- d) la conoscenza e l'esperienza degli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione che interessano l'ambito delle attività previste all'allegato I per le quali il revisore CBAM conduce la verifica.

Inoltre la squadra di verifica comprende almeno un revisore CBAM con:

- a) la capacità di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per esaminare le informazioni presentate dal gestore;
- b) la competenza e le conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici del monitoraggio e della comunicazione relativi alle attività dell'impianto di cui al presente allegato;
- c) la capacità di accertare se il verificatore effettua la verifica dei dati relativi all'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, la competenza e le conoscenze tecniche richieste per valutare gli elementi di prova necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, primo paragrafo, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/956;

- d) d) la capacità di accertare se il verificatore effettua la verifica dei dati relativi alle merci che non sono elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956, la competenza e le conoscenze tecniche richieste per valutare gli elementi di prova necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/956.

1.3. Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Il responsabile del riesame indipendente beneficia dell'autorità adeguata a rivedere il progetto di relazione di verifica e la documentazione interna di verifica ai sensi della sezione 2.15.

Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza che si applicano a un revisore CBAM di cui alla sezione 1.2 e possiede la capacità di comunicare efficacemente in inglese.

Il responsabile del riesame indipendente dispone delle competenze necessarie per svolgere le seguenti attività:

- a) analizzare le informazioni fornite e confermarne la completezza e l'integrità;
- b) svolgere indagini su eventuali informazioni mancanti e contestare informazioni contraddittorie;
- c) controllare le tracce dei dati per valutare se la documentazione interna di verifica è completa e fornisce informazioni sufficienti per corroborare le conclusioni del progetto di relazione di verifica.

1.4. Partecipazione di esperti tecnici di verifica

Nell'eseguire le attività di verifica il verificatore può consultare esperti tecnici di verifica per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare il revisore CBAM nello svolgimento delle attività di verifica. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza richiesta per valutare una determinata questione nell'ambito del riesame, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico di verifica.

L'esperto tecnico di verifica dispone della competenza e dell'esperienza necessarie per coadiuvare efficacemente i revisori CBAM o il responsabile del riesame indipendente, se necessario, sulla materia per la quale sono richieste le conoscenze e le competenze di un esperto. Inoltre l'esperto tecnico di verifica ha una comprensione sufficiente delle questioni di cui alla sezione 1.2, quarto paragrafo, lettere a), b) e c).

L'esperto tecnico di verifica esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del responsabile del riesame indipendente o dei revisori CBAM della squadra di verifica in cui si trova a operare.

1.5. Procedure per le attività di verifica

1.5.1. Procedure e processi per le attività di verifica

Le attività di verifica sono conformi alla seguente norma armonizzata:

— EN ISO/IEC 17029:2019 Valutazione della conformità — Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica (ISO/IEC 17029:2019) ⁽¹⁾.

Oltre alla norma armonizzata di cui al primo paragrafo, le attività di verifica sono documentate, attuate e mantenute conformemente alle procedure e ai processi di cui alla sezione 2.

1.5.2. Sistema di gestione della qualità

Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi, conformemente alla norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1, il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità.

1.5.3. Procedure aggiuntive

Oltre alla norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1, i verificatori stabiliscono le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti:

- a) un processo e una politica per la comunicazione con il gestore e altre parti interessate;
- b) provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;
- c) un processo per il trattamento dei ricorsi;
- d) un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa);
- e) un processo per il rilascio di una relazione di verifica riveduta laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica o nella comunicazione delle emissioni del gestore dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica al gestore;
- f) una procedura o un processo per l'esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni;
- g) una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dal personale esterno;
- h) processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione della qualità di cui alla sezione 1.5.2, compresi i processi:
 - 1) per il riesame del sistema di gestione, che deve avvenire almeno una volta all'anno, con un intervallo tra un riesame di gestione e l'altro non superiore a 15 mesi;
 - 2) per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all'anno, con un intervallo tra un audit interno e l'altro non superiore a 15 mesi.

1.6. Registri e comunicazione

Il verificatore tiene e gestisce registri atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del proprio personale.

Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1.

Il verificatore garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1.

1.7. Imparzialità e indipendenza

1.7.1. Principi generali

Il verificatore è indipendente dal gestore, dalle autorità competenti designate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 e dalla Commissione. Il verificatore è inoltre imparziale nello svolgimento delle sue attività di verifica e svolge la verifica nell'interesse pubblico.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore, né proprietario di un gestore o di proprietà di questi, né intrattiene relazioni con il gestore che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

Il verificatore è organizzato in modo da garantire la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1.

Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore qualora ciò causerebbe un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o creerebbe un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione delle emissioni il verificatore non si avvale di personale interno o esterno ove ciò comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica. A tal fine il verificatore monitora i rischi per l'imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli.

1.7.2. *Rischio inaccettabile*

Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi se, tra gli altri casi, il verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offre:

- a) servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione illustrato nel piano di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione delle emissioni o la stesura del piano di monitoraggio;
- b) assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2023/956.

1.7.3. *Conflitto di interesse*

Si ritiene che esista un conflitto di interessi tra il verificatore e il gestore segnatamente in uno dei casi seguenti:

- a) qualora la relazione tra il verificatore e il gestore si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni o contratti o commercializzazione in comune;
- b) qualora il gestore abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui alla sezione 1.7.2, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui alla sezione 1.7.2, lettera b), da un organismo di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità.

Ai fini del primo paragrafo, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.

1.7.4. *Esternalizzazione delle attività di verifica*

Il verificatore non esternalizza il riesame indipendente né l'elaborazione e la presentazione delle relazioni di verifica.

In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui alla sezione 1.5.1. Il verificatore è soggetto, tra l'altro, ai seguenti obblighi:

- a) mantenere la piena responsabilità della verifica e della relazione di verifica;
- b) imporre all'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate di fornire prove indipendenti che dimostrino la sua conformità alle sezioni 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3;
- c) ottenere il consenso del gestore a ricorrere all'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate; e
- d) avere un accordo debitamente documentato con l'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.

1.7.5. Processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza

I verificatori istituiscono, documentano, attuano e mantengono un processo atto ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza, nonché il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza delle parti della stessa persona giuridica, degli organismi e delle organizzazioni di cui alla sezione 1.7.3 e di tutto il personale interno ed esterno che ha partecipato alla verifica. Tale processo comprende un meccanismo per salvaguardare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore.

1.7.6. Verifiche consecutive dello stesso impianto

Qualora effettui la verifica dello stesso impianto dell'anno precedente, il verificatore valuta i rischi in termini di imparzialità e adotta misure per ridurli.

Se il revisore responsabile del gruppo di audit CBAM effettua cinque verifiche annuali di un determinato impianto e nessun altro revisore responsabile del gruppo di audit CBAM ha effettuato una verifica annuale dell'impianto durante tale periodo, tale revisore interrompe per tre anni consecutivi la prestazione di servizi di verifica allo stesso impianto.

2. REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA

2.1. Obblighi generali del verificatore

2.1.1. Obblighi generali per la verifica

Il processo di verifica delle relazioni sulle emissioni di un gestore è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità, in risposta al quale il gestore può intervenire per migliorare l'efficienza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni.

Una comunicazione delle emissioni di un gestore che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Essa è una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il verificatore svolge le attività di verifica di cui alla presente sezione e applica i principi di verifica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 e redige una relazione di verifica in cui

stabilisce con ragionevole certezza che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti.

Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore.

2.1.2. *Obblighi generali durante la verifica*

Durante la verifica il verificatore valuta se:

- a) la comunicazione delle emissioni del gestore è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- b) il gestore ha agito in conformità con il piano di monitoraggio dell'impianto;
- c) i dati riportati nella comunicazione delle emissioni del gestore sono privi di inesattezze rilevanti;
- d) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore per migliorare i risultati del monitoraggio e della comunicazione.

Ai fini della lettera c), il verificatore ottiene dal gestore prove chiare e oggettive a sostegno delle emissioni incorporate comunicate e di altri dati relativi alle merci prodotte, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione delle emissioni del gestore.

Se constatata che il piano di monitoraggio di un impianto non è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, il verificatore adotta le misure necessarie in conformità con la sezione 2.14.

2.2. Obblighi precontrattuali e durata prevista

Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sull'impianto del gestore e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:

- a) esamina le informazioni fornite dal gestore per stabilire l'ambito della verifica;
- b) valuta se l'incarico di verifica rientra nel proprio ambito di accreditamento;
- c) valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;
- d) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative a tale specifico impianto;
- e) valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore in conformità al presente regolamento;
- f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, il tempo necessario per effettuare correttamente la verifica, tenendo conto della complessità dell'impianto, del monitoraggio e dell'incarico di verifica.

Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica.

Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.

2.3. Informazioni che devono pervenire dai gestori

Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:

- a) l'ultima versione del piano di monitoraggio del gestore, elaborata conformemente all'allegato II, punto A.5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- b) la documentazione pertinente o una descrizione dell'impianto, delle procedure e dei processi o dei diagrammi di flusso elaborati e aggiornati al di fuori del piano di monitoraggio;
- c) ove applicabile, un registro di tutte le modifiche apportate all'impianto e al piano di monitoraggio dall'ultima verifica;
- d) l'ultima versione del piano di monitoraggio del gestore, elaborata conformemente all'allegato II, punto A.6, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- e) la comunicazione delle emissioni del gestore da verificare;
- f) la comunicazione delle emissioni del gestore e la relativa relazione di verifica per il periodo di riferimento precedente, se non sono state verificate dallo stesso verificatore;
- g) ove applicabile, informazioni sul modo in cui il gestore ha corretto le non conformità o ha dato seguito alle raccomandazioni di miglioramento riportate nella relazione di verifica relativa al periodo di riferimento precedente;
- h) ove applicabile, le relazioni di verifica relative ai precursori utilizzati ma non prodotti nell'impianto;
- i) se il gestore ha utilizzato il momento effettivo di produzione del precursore per determinare il periodo di riferimento durante il quale il precursore è stato prodotto, la prova del momento effettivo di produzione;
- j) se il processo di produzione di una merce complessa ha utilizzato un tipo di precursore ottenuto da più impianti, le emissioni incorporate specifiche dirette e, ove applicabile, indirette da utilizzare per tale precursore e l'indicazione se le emissioni incorporate specifiche sono state determinate utilizzando il metodo predefinito di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 o calcolando le emissioni incorporate del precursore ottenuto da uno specifico impianto o sottoinsieme di impianti conformemente a tale articolo;
- k) se nell'impianto sono prodotte merci non elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 e se il gestore non utilizza né il valore predefinito per il fattore di emissione dell'energia elettrica né il valore per l'energia elettrica prodotta nell'impianto, gli elementi seguenti:
 - 1) la relazione di verifica dell'impianto di produzione di energia elettrica;
 - 2) gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.4.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

- l) se l'impianto produce energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.2.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- m) informazioni sulle banche dati e sulle fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione;
- n) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

2.4. Analisi strategica

2.4.1. *Valutazione della probabile natura, portata e complessità dei compiti di verifica*

All'inizio della verifica il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che deve svolgere per verificare l'impianto.

Nell'eseguire l'analisi strategica il verificatore controlla:

- a) se il piano di monitoraggio presentato è la versione più recente e se nella precedente relazione di verifica erano state segnalate non conformità o formulate raccomandazioni di miglioramento;
- b) se sono intervenute modifiche all'impianto o al piano di monitoraggio durante il periodo di riferimento.

2.4.2. *Raccolta delle informazioni*

Il verificatore raccoglie le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se la durata prevista dal contratto sia stata stabilita correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

2.4.3. *Riesame delle informazioni*

Il verificatore riesamina le informazioni di cui alla sezione 2.4.2. Nel riesaminare tali informazioni il verificatore valuta quanto meno:

- a) le dimensioni e la complessità dell'impianto, il numero delle diverse merci prodotte, il numero e la natura dei processi di produzione e dei percorsi produttivi;
- b) il piano di monitoraggio e le specifiche della metodologia di monitoraggio ivi stabilite;
- c) la natura, la portata e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché i collegamenti tecnici tra i processi di produzione, i percorsi produttivi e altri eventuali impianti;
- d) le apparecchiature di misurazione descritte nel piano di monitoraggio, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e altre fonti primarie di dati;
- e) il numero di precursori diversi utilizzati ma non prodotti presso l'impianto e la varietà delle loro fonti;
- f) per le merci prodotte presso l'impianto e che non sono elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956, il numero di impianti da cui è ricevuta l'energia elettrica e l'approccio

utilizzato dal gestore per determinare il fattore di emissione dell'energia elettrica e gli eventuali dati sottostanti pertinenti;

- g) per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, l'approccio utilizzato dal gestore per determinare il fattore di emissione dell'energia elettrica ed eventuali dati sottostanti pertinenti;
- h) le attività riguardanti il flusso dei dati e il sistema di controllo.

2.5. Analisi dei rischi

Al fine di progettare, pianificare e attuare una verifica efficace, il verificatore individua e analizza i seguenti elementi:

- a) i rischi intrinseci;
- b) le attività di controllo;
- c) qualora siano state effettuate le attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.

Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al primo paragrafo, il verificatore considera quanto meno:

- a) i risultati dell'analisi strategica di cui alla sezione 2.4;
- b) le informazioni di cui alla sezione 2.3 e alla sezione 2.4.3, lettera c);
- c) le soglie di rilevanza richieste specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;

Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.

2.6. Piano di verifica

2.6.1. *Contenuto minimo del piano di verifica*

Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi. Il piano di verifica comprende almeno:

- a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
- b) un piano delle prove che stabilisca la portata e la metodologia di prova delle attività di controllo e le relative procedure;
- c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni incorporate e altre informazioni riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore.

Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per sottoporre a prova le attività di controllo di cui al primo paragrafo, lettera b), il verificatore considera i seguenti elementi:

- a) i rischi intrinseci;
- b) l'ambiente di controllo;
- c) le attività di controllo pertinenti;

d) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole.

Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per il campionamento dei dati di cui al primo paragrafo, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:

- a) i rischi intrinseci e i rischi di controllo;
- b) i risultati delle procedure di analisi;
- c) l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole;
- d) la soglia di rilevanza;
- e) la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati.

2.6.2. Attuazione e aggiornamento del piano di verifica

Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti.

Il verificatore aggiorna il piano di verifica se rileva rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o se il rischio effettivo è inferiore a quello inizialmente previsto.

2.7. Attività di verifica

Il verificatore attua il piano di verifica di cui alla sezione 2.6 e, sulla base dell'analisi dei rischi di cui alla sezione 2.5, controlla se il piano di monitoraggio è attuato correttamente.

Nell'ambito di tali attività il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:

- a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
- b) se le attività di controllo del gestore sono adeguatamente documentate, attuate e aggiornate e se sono efficaci nell'attenuare i rischi intrinseci;
- c) se le procedure elencate nel piano di monitoraggio sono efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e se sono attuate, sufficientemente documentate e adeguatamente aggiornate.

Ai fini del controllo del primo paragrafo, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione delle emissioni del gestore.

2.8. Procedure di analisi

Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e l'adeguatezza delle attività di controllo del gestore evidenzino l'esigenza di tali procedure.

Nell'attuare tali procedure di analisi, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica

pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:

- a) valutare la plausibilità di oscillazioni e andamenti tendenziali nel tempo o tra elementi paragonabili;
- b) individuare valori palesemente anomali, dati inattesi e lacune nei dati.

Nell'applicare tali procedure di analisi il verificatore esegue:

- a) procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui alla sezione 2.7 al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;
- b) procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento su cui gli stessi si basano al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori palesemente anomali;
- c) procedure di analisi finali sui dati aggregati per garantire che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.

Ove il verificatore individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dai rapporti attesi, il verificatore ottiene dal gestore spiegazioni che devono essere suffragate da ulteriori prove utili.

In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.

2.9. Verifica dei dati

Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione delle emissioni del gestore effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.

Nell'ambito della verifica dei dati e tenendo conto del piano di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:

- a) i limiti dell'impianto;
- b) i limiti dei processi produttivi e dei percorsi produttivi dell'impianto;
- c) la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione nonché, se del caso, dei collegamenti tecnici tra i processi di produzione e con altri impianti, come descritto nel piano di monitoraggio;
- d) la coerenza dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore con i dati della fonte primaria;
- e) ove applicabile, i dati risultanti dalla fonte primaria di dati rispetto a una fonte di dati di convalida, se disponibili nel piano di monitoraggio;
- f) se il gestore applica una metodologia fondata su misure di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, i valori misurati rispetto al relativo calcolo di convalida;
- g) i livelli di attività comunicati dei processi di produzione;
- h) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

2.10. Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

Il verificatore verifica che la metodologia di monitoraggio stabilita nel piano di monitoraggio sia stata applicata correttamente, compresi i seguenti punti specifici:

- a) se i dati sono completi e se si sono verificate lacune o doppi conteggi e, in caso affermativo, se l'approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti garantisce che le emissioni non siano sottostimate;
- b) se del caso, se il piano di campionamento del gestore di cui all'allegato II, punto A.5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 è stato applicato correttamente;
- c) se tutti i dati riguardanti le emissioni, gli input, gli output e i flussi energetici sono attribuiti correttamente al processo di produzione in linea con i limiti di sistema definiti per categoria aggregata di merci conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- d) se i livelli di attività per i processi di produzione si basano su una corretta applicazione delle definizioni di categorie aggregate di merci di cui all'allegato I, sezione 2, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;
- e) se il consumo di energia è stato correttamente attribuito a ciascun processo di produzione, ove applicabile;
- f) per i precursori utilizzati ma non prodotti nell'impianto, se le emissioni effettive sono state giudicate soddisfacenti da un verificatore;
- g) se il gestore ha utilizzato il momento effettivo di produzione del precursore per determinare il periodo di riferimento durante il quale il precursore è stato prodotto, se la prova a sostegno del momento effettivo di produzione è sufficiente;
- h) se i fattori predefiniti utilizzati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 sono applicati al paese di origine per il quale è definito il fattore predefinito;
- i) se nell'impianto sono prodotte merci che non figurano nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956, se il gestore ha utilizzato un fattore di emissione per l'energia elettrica diverso dal valore predefinito di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 e, in caso affermativo, se sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2023/956;
- j) se il gestore ha utilizzato un fattore di emissione per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione diverso dal valore predefinito, il verificatore controlla se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2023/956;
- k) se i biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa sono utilizzati a fini energetici, le prove del gestore attestanti il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- l) se il CO₂ e il N₂O trasferiti, la cattura e lo stoccaggio geologici del carbonio nonché la cattura e l'utilizzo permanenti del carbonio sono conformi all'allegato II, punto B.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

2.11. Ricorso ad altri audit

2.11.1. Precursori utilizzati ma non prodotti nell'impianto

Ai fini del controllo della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio di cui alla sezione 2.10, lettera f), il verificatore conferma che la relazione di verifica dell'impianto che produce il precursore soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) al momento della presentazione della relazione di verifica, il soggetto che svolge le attività di verifica era un verificatore con un certificato di accreditamento valido attestante l'ambito di accreditamento necessario per effettuare la verifica;
- b) il parere contenuto nella relazione di verifica indica che la comunicazione delle emissioni del gestore è giudicata soddisfacente;
- c) la relazione di verifica riguarda il periodo di riferimento durante il quale è stato prodotto il precursore, che è determinato come segue:
 - 1) il periodo di riferimento predefinito di un precursore è l'anno di produzione del bene complesso;
 - 2) tuttavia, se il verificatore ritiene che vi siano prove sufficienti per determinare il momento effettivo di produzione, il periodo di riferimento è il periodo durante il quale il precursore è stato prodotto.

2.11.2. *Uso dei valori effettivi per le merci non elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 prodotte nell'impianto*

Ai fini del controllo della corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio di cui alla sezione 2.10, lettera i), il verificatore conferma che la relazione di verifica dell'impianto che produce energia elettrica soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) al momento della presentazione della relazione di verifica, il soggetto che svolge le attività di verifica era un verificatore con un certificato di accreditamento valido attestante l'ambito di accreditamento necessario per effettuare la verifica;
- b) il parere contenuto nella relazione di verifica indica che la comunicazione delle emissioni del gestore è giudicata soddisfacente;
- c) la relazione di verifica riguarda il periodo di riferimento durante il quale è stata prodotta l'energia elettrica.

2.12. Campionamento

Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui alla sezione 2.7, secondo paragrafo, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui alle sezioni 2.8 e 2.9, il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per un impianto purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi.

Qualora, in sede di campionamento, individui una non conformità o un'inesattezza, il verificatore chiede al gestore di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal gestore.

Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui alle sezioni da 2.7 a 2.10, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.

2.13. Visite in loco dei siti

Conformemente all'allegato VI, sezione 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/956, il verificatore effettua, in uno o più momenti opportuni durante il processo di verifica, una visita in loco presso l'impianto in cui sono prodotte le merci menzionate nella comunicazione delle emissioni del gestore al fine di valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, di condurre colloqui, di svolgere le attività richieste dalla presente sezione 2 e di raccogliere informazioni e prove sufficienti che gli consentano di stabilire se la relazione del gestore sia priva di inesattezze rilevanti.

Il verificatore decide, in base ai risultati dell'analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori luoghi, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte altrove, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

Il verificatore provvede affinché il gestore gli dia accesso ai propri siti.

Il verificatore utilizza inoltre una visita in loco per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi processi di produzione, nonché la completezza dei flussi di dati, delle fonti di emissione e delle connessioni tecniche.

2.14. Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze

2.14.1. Individuazione e risoluzione di inesattezze, non conformità e inosservanze

Se individua inesattezze, non conformità o inosservanze rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 durante la verifica, il verificatore ne informa senza indugio il gestore e gli chiede di correggere le inesattezze, le non conformità o le inosservanze individuate.

Il verificatore documenta e contrassegna come risolte nella documentazione interna di verifica a norma della sezione 2.5 tutte le inesattezze, le non conformità o le inosservanze che sono state corrette dal gestore durante la verifica.

2.14.2. Inesattezze, non conformità e inosservanze non corrette

Se il gestore non corregge le inesattezze o le non conformità di cui al primo paragrafo, il verificatore, prima di rilasciare la relazione di verifica in conformità con la sezione 2.17, chiede al gestore di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle non conformità e i motivi per cui non ha apportato le correzioni richieste.

Il verificatore determina se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, hanno un impatto sulle emissioni incorporate specifiche totali o sull'adeguamento delle assegnazioni gratuite specifiche totali comunicate per ciascuna merce. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

Il verificatore valuta se le non conformità non corrette, individualmente o aggregate ad altre, hanno un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.

Qualora il gestore non corregga le inosservanze rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 a norma del primo paragrafo prima che il verificatore presenti la relazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta abbia un impatto sui dati comunicati e se ciò comporti un'inesattezza rilevante.

2.15. Riesame indipendente

2.15.1. *Riesame della documentazione interna di verifica e della relazione di verifica*

Prima di rilasciare la relazione di verifica, il verificatore presenta la documentazione interna di verifica e la relazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente che non fa parte della squadra di verifica.

Il responsabile del riesame indipendente non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame.

Il riesame indipendente ha per oggetto l'intero processo di verifica illustrato nella presente sezione 2 e registrato nella documentazione interna di verifica.

Il responsabile del riesame indipendente effettua il riesame in modo da garantire che il processo di verifica sia condotto conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, che le procedure per le attività di verifica di cui alla sezione 1.5.1 siano state svolte correttamente e che siano state applicate la diligenza e il giudizio professionali dovuti.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi di prova raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una relazione di verifica che fornisca una garanzia ragionevole.

Qualora si verificassero circostanze tali da comportare modifiche della relazione di verifica successivamente al riesame, il responsabile del riesame indipendente analizza anche tali modifiche e i relativi elementi di prova.

2.15.2. *Autenticazione della relazione di verifica*

La relazione di verifica è autenticata sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e degli elementi di prova contenuti nella documentazione interna di verifica. La persona che autentica la relazione di verifica è debitamente autorizzata dal verificatore.

2.16. Documentazione interna di verifica

2.16.1. *Compilazione della documentazione interna di verifica*

Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:

- a) i risultati delle attività di verifica svolte;
- b) le informazioni ricevute dal gestore a norma della sezione 2.3;
- c) l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
- d) eventuali giustificazioni della mancata organizzazione di una visita in loco del sito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
- e) informazioni sufficienti a sostegno del parere di verifica, comprese le giustificazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate fossero rilevanti o no.

La documentazione interna di verifica di cui al primo paragrafo è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui alla sezione 2.15.1 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica è stata condotta in conformità al presente regolamento.

In seguito all'autenticazione della relazione di verifica a norma della sezione 2.15.2, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

Il verificatore conserva la documentazione interna di verifica per tutto il tempo necessario a consentire un riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.

2.16.2. Accesso alla documentazione interna di verifica

Se il gestore è registrato nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/956, il verificatore, su richiesta e ai fini del riesame delle relazioni di verifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, fornisce alla Commissione e alle autorità competenti l'accesso alla documentazione interna di verifica e ad altre informazioni pertinenti per agevolare la valutazione della verifica. Il verificatore fornisce accesso a tale documentazione tramite il registro CBAM, salvo diversa richiesta, entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta.

2.17. Relazione di verifica

2.17.1. Ambito di accreditamento settoriale

Il verificatore redige una relazione di verifica solo per la comunicazione delle emissioni di un gestore per il gruppo di attività di cui all'allegato I per il quale è accreditato.

2.17.2. Pareri

Sulla base delle informazioni raccolte il verificatore rilascia una relazione di verifica per la comunicazione delle emissioni del gestore sottoposta a verifica. La relazione di verifica comprende uno dei seguenti pareri:

- a) la relazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
- b) la relazione è giudicata insoddisfacente in seguito alla verifica; tale parere è formulato se la comunicazione delle emissioni del gestore contiene inesattezze rilevanti o non conformità che non sono state corrette prima di rilasciare la relazione di verifica;
- c) la relazione è giudicata insoddisfacente in seguito alla verifica; tale parere è formulato se le non conformità, individualmente o combinate con altre, non forniscono sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di dichiarare con ragionevole certezza che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti;
- d) la relazione è giudicata insoddisfacente in seguito alla verifica; tale parere è formulato se l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi della sezione 2.17 e se il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere di verifica che attesti con ragionevole certezza che la relazione è esente da inesattezze rilevanti.

Ai fini del primo paragrafo, lettera a), la comunicazione delle emissioni del gestore può essere giudicata soddisfacente solo se è esente da inesattezze rilevanti.

2.17.3. Presentazione della relazione di verifica

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il verificatore pubblica la relazione di verifica nel registro CBAM.

Se il gestore è registrato nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/956, la relazione di verifica gli è trasmessa tramite il registro CBAM.

Se il gestore non è registrato nel registro CBAM, il verificatore esporta e trasmette al gestore la relazione di verifica nel suo formato software standard originale con altri mezzi. Il verificatore fornisce inoltre al gestore una copia della relazione di verifica in un formato elettronico standardizzato ampiamente accettato per i documenti digitali, a scopo puramente informativo.

Il verificatore non presenta la relazione di verifica se esiste già una relazione di verifica che copre lo stesso periodo di riferimento per lo stesso impianto.

Su richiesta del gestore, il verificatore può pubblicare una versione riveduta della relazione di verifica da lui rilasciata.

Il verificatore compila la relazione di verifica in lingua inglese.

2.18. Limitazione dell'ambito di applicazione

Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui alla sezione 2.17.2, primo paragrafo, lettera d), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:

- a) la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;
- b) il piano di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;
- c) il gestore non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica.

2.19. Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate

Il verificatore valuta se il gestore ha rettificato le non conformità indicate nella relazione di verifica relativa al periodo di riferimento precedente, se del caso.

Il verificatore indica nella relazione di verifica se tali non conformità sono state rettificate dal gestore.

Qualora il gestore non abbia rettificato tali non conformità, il verificatore appura se tale omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica a norma della sezione 2.16.2, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate sono risolte dal gestore durante la verifica.

2.20. Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione

Se il verificatore ha individuato aree di miglioramento delle prestazioni del gestore, inserisce nella relazione di verifica raccomandazioni per il miglioramento dei seguenti punti:

- a) la valutazione dei rischi del gestore;
- b) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e l'aggiornamento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;
- c) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e l'aggiornamento delle procedure;
- d) il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, anche in relazione alla misurazione e al conseguimento di una minore incertezza, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione.

Nel comunicare le raccomandazioni di miglioramento al gestore, il verificatore rimane imparziale nei confronti del gestore. Non compromette la sua imparzialità fornendo consulenza o elaborando parti del processo di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Quando effettua la verifica l'anno successivo all'anno nel corso del quale sono state formulate raccomandazioni di miglioramento in una relazione di verifica, il verificatore controlla se e in che modo il gestore ha attuato tali raccomandazioni.

Qualora il gestore non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.

⁽¹⁾ Di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione, del 3 dicembre 2020, relativa alle norme armonizzate per l'accreditamento e la valutazione della conformità (GU L 408 del 4.12.2020, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1835/oj).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)
